

STATUTO DELLA CAMERA CIVILE di MESSINA

Art. 1 - CAMERA CIVILE

La Camera Civile è un'associazione apolitica ed apartitica, senza fini di lucro, costituita nel Circondario del Tribunale di Messina.

Art. 2 - SCOPI

La Camera Civile è una libera associazione forense che si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

- a) promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile, sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire, comunque, al migliore funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio dell'Avvocatura; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale nei rapporti con i colleghi, i magistrati e gli assistiti; contribuire alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia;
- b) il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati e di tutta l'Avvocatura;
- c) Il rafforzamento del ruolo dell'Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell'attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;
- d) promuovere iniziative utili per l'attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e quant'altro ritenuto utile;
- e) promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, la continua ricerca della professionalità;
- f) curare i rapporti con le istituzioni della Comunità europea;

g) tenere i contatti con i consigli dell'Ordine degli Avvocati, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, per proposte ed iniziative, sempre nell'interesse del migliore funzionamento della giustizia civile.

Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA CAMERA CIVILE

La Camera Civile è composta da soci effettivi e soci onorari.

Possono essere soci effettivi gli avvocati che svolgono la loro attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile.

Sono soci fondatori i soci effettivi che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attenzione ed il loro impegno per i problemi di diritto e procedura civile e per l'associazione.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 4 - ADESIONE

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'associazione con parere favorevole di almeno un socio effettivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione alla Camera Civile del richiedente con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Il richiedente deve dare atto di esercitare la professione e deve dichiarare l'esistenza di eventuali condanne penali e patteggiamenti per delitti non colposi nonché di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio.

ART. 5 - ESCLUSIONE - RECESSO - MOROSITA'

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) decadenza.

il socio può esercitare il diritto di recesso comunicando, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Presidente dell'Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute sino a tale data. La quota è dovuta per ogni anno solare e non è frazionabile.

E' escluso dalla Camera Civile il socio che:

- a) non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto o, comunque, non tiene, nell'esercizio della professione e nella propria vita extra professionale, un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro;
- b) omette di versare la quota associativa annuale con un termine massimo di tolleranza di 120 giorni rispetto alla scadenza prevista, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Tesoriere e/o dal Consiglio Direttivo;
- c) assume iniziative in grave contrasto con gli scopi della Camera civile;
- d) si renda responsabile di gravi violazioni disciplinari accertate dal Collegio dei Probiviri.

L'esclusione deve essere preceduta da una comunicazione di contestazione e richiesta di deduzioni da inviarsi all'indirizzo comunicato dal socio al momento dell'iscrizione e/o quello dello studio professionale risultante dall'Albo degli Avvocati detenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Messina. il socio può chiedere di essere sentito personalmente.

L'esclusione è decisa con delibera motivata del Consiglio Direttivo da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti. L'esclusione non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 6 - SEDE

La Camera Civile di Messina ha sede, salvo diversa determinazione assunta con la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, presso lo studio del presidente

in carica o, qualora il presidente in carica abbia più studi, presso quello che egli indicherà come il recapito principale.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Presidente uscente;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) La Consulta del Praticante.

Art. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto e che non si trovino in posizione di morosità nei confronti dell'associazione. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi i dissenzienti o gli assenti.

L'assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, a mezzo servizio postale o telefax o e-mail, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata, ogni volta che ne sia ravvisata l'opportunità, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio direttivo, ovvero dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun intervenuto non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate, prima della votazione, alla Presidenza dell'Assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le candidature per il Consiglio Direttivo sono individuali e devono essere presentate alla Segreteria dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Possono presentare la propria candidatura tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota annuale.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono, coloro i quali siano stati dichiarati decaduti nel corso del precedente mandato a mente del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea per la durata di un triennio, è composto da un numero di membri non inferiore a 11 e non superiore a 15, in ogni caso deve trattarsi di un numero dispari, elegge al suo interno, a scrutinio segreto, nella prima riunione successiva all'elezione, che deve tenersi entro quaranta giorni dall'elezione stessa, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente Onorario. Il Presidente uscente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve essere, normalmente, convocato ogni bimestre. In caso di dimissioni e/o decadenza o di inadempimento protratto per un semestre, il Consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Probiviri;

Colui il quale, per qualsiasi voglia ragione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente, deve optare per una delle due cariche, con comunicazione da inviare al Presidente e al Segretario entro i quindici giorni

successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità. In mancanza decade dall'ufficio di membro del Consiglio Direttivo.

Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, 5 o più Consiglieri dovranno essere indette, entro 30 giorni, nuove elezioni.

L'assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte durante un semestre solare determina automaticamente la decadenza del Consigliere, salvi i casi di giustificato impedimento.

Nel caso in cui si sia reso vacante un solo posto di consigliere e sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a designare, per cooptazione, un nuovo consigliere.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con avviso da comunicarsi a mezzo di servizio postale o telefax o e-mail, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione (salvo particolari motivi d'urgenza), con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il presidente, nel compilare l'ordine del giorno, è tenuto a indicare gli argomenti che gli verranno richiesti, per iscritto, da almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente verbalizzate a cura del Segretario e sottoscritte da questi e dal presidente. Il presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale.

Art. 10 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni due mesi ed inoltre:

a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;

b) quando ne facciano motivata richiesta almeno tre componenti del consiglio stesso.

Il consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno 2/3 dei suoi

componenti e delibera a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo statuto preveda quorum diversi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo:

- a) assume le decisioni e adotta tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione alle direttive e alle mozioni approvate dall'Assemblea dei soci, nonché quelle necessarie per il buon funzionamento della Camera;
- b) istituisce le Commissioni temporanee e permanenti;
- c) nomina e revoca i coordinatori delle Commissioni e su proposta di questi ultimi nomina e revoca i componenti delle stesse che potranno anche non fare parte della Camera Civile;
- d) indica alle Commissioni, per il tramite dei loro coordinatori, le direttive generali per lo svolgimento dell'attività e vigila sul loro funzionamento;
- e) stabilisce i criteri, i termini e la quota associativa che i soci devono versare annualmente;
- f) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il progetto di bilancio preventivo dell'anno a venire e il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) ratifica le delibere di urgenza assunte dal Presidente;
- h) amministra il patrimonio associativo;
- i) elabora le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- j) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, verificando il rispetto di quanto prevede il presente Statuto;
- l) delibera l'esclusione dalla Camera Civile;
- m) approva i regolamenti necessari per il miglior funzionamento degli Organi della Camera Civile;
- n) compie tutte le altre attività che per Statuto non siano riservate ad altri organi;

o) dispone, a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 5 Consiglieri, l'ammissione dei soci, previa verifica dell'iscrizione nell'Albo;

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Camera Civile di Messina, nominato dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione, rappresenta a tutti gli effetti la Camera Civile sia nei rapporti interni che esterni. Assicura l'unità d'indirizzo dell'Unione, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e l'adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi. Dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea nazionale;
- c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni dei due organi predetti;
- d) cura, unitamente alla giunta esecutiva, la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- e) assume, in caso di urgenza, le decisioni ed adotta i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Unione. Le decisioni ed i provvedimenti presi dal Presidente in via d'urgenza devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente è incompatibile con:

- a. la carica di componente il Collegio dei Probiviri;
- b. le cariche e gli uffici nazionali o locali in altre Associazioni forensi.

Il Presidente eletto che, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente, deve dimettersi dall'altra carica con comunicazione da inviare alla Giunta e al Consiglio dei Probiviri entro i 15

giorni successivi a quello in cui è determinata la suddetta incompatibilità; in mancanza decade automaticamente dalla carica di Presidente.

Il Presidente è investito di tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.

In sua assenza viene sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale;

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dall'elezione, il proprio Presidente;

Il Collegio si riunisce con preavviso di 8 giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo presidente o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Il Collegio delibera a maggioranza.

Lo stesso decide sulle controversie insorte all'interno dell'Associazione con decisioni inappellabili.

I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) vigilare sull'osservazione delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l'unico interprete;
- b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione di soci, deliberati dal Direttivo;
- c) proporre all'Assemblea, a tal fine – se del caso – da essa convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del Direttivo, per gravi motivi o violazioni dello Statuto, inerenti alla carica;
- d) convocare l'Assemblea, nell'ipotesi di persistente inattività del Direttivo;

e) pronunciarsi sull'opposizione ad un provvedimento di esclusione del socio, opposizione, quest'ultima, che dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso, entro 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione, dopo aver sentito l'interessato.

Art. 13 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

La Camera Civile è autofinanziata dai contributi dei soci e da ogni altra entrata legittimamente pervenuta e, pertanto, il patrimonio dell'associazione sarà costituito dai beni mobili e/o immobili che verranno acquisiti a qualsiasi legittimo titolo. In particolare le entrate sono costituite da:

a) quote sociali;

b) contributi ordinari e/o straordinari, donazioni o lasciti erogati dai soci e/o da terzi, compresi enti pubblici o privati, per la promozione e/o sponsorizzazione di manifestazioni culturali e/o ricreative o comunque per lo svolgimento di altre attività rivolte al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che l'erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, a favore il ONLUS o di associazioni benefiche e/o volontarie equiparate che perseguono la tutela e la promozione dei diritti civili.

Art. 14 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è tempo indeterminato.

Art. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto o il suo rinnovo possono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

La proposta di modificazione o di rinnovo dello Statuto deve essere comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione. Il patrimonio potrà anche essere devoluto ad altra o ad altre associazioni forensi, senza fini di lucro, da designarsi dal congresso nazionale, salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Camera Civile di Messina continua ad essere ente associativo non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26.10.1972 n. 633.